CITTÀ DI TREVISO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dall'1/10/2026 al 30/04/2027.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, causa C-644/2018, ha condannato lo stato Italiano per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del superamento sistematico e continuato dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili, superamento tuttora in corso, e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per il Comune di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Padano) nel corrente anno 2026 si sono verificati 21 giorni di superamento del limite giornaliero di 50 $\mu g/m^3$ delle polveri PM10, e nell'ulteriore stazione di monitoraggio di Strada S. Agnese si sono verificati 19 giorni di superamento del medesimo limite;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Treviso risultava inserito nell'agglomerato "IT0509 Agglomerato Treviso", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità

CITTÀ DI TREVISO

dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Treviso è la stazione di Fondo Urbano di "Via Lancieri di Novara";

- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Treviso risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509) che comprende i Comuni di Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Zero Branco;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- con Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 è stato aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinchè sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta n. 1005 del 02/09/2025 la Regione Veneto ha recepito la L. n. 105 del 18/07/2025 che proroga il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta e che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026;
- la L. n. 105 del 18/07/2025 ha altresì stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possano prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione, negli stessi, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;
- la Legge regionale n. 22 del 15 settembre 2026 prevede che le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovino applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamentodell'Unione europea";

DATO ATTO che:

CITTÀ DI TREVISO

- con la DGR n. 1024 del 18/09/2026 la Regione Veneto ha adottato misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ovvero:
 - Misure obbligatorie:
 - temporanea estensione di un'ora dell'attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana con ridefinizione della fascia oraria in 8.30 –19.30;
 - temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale,come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 echiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, dicategoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993;
 - Misure di accompagnamento
 - potenziamento dello smart working nel comparto pubblico nei giorni di allerta arancione/rossa e potenziamento dell'incentivazione al Bike to work.

TENUTO CONTO:

- del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

CONSIDERATO che:

- i sistemi di trasporto condiviso e/o collettivo di persone, come il car pooling, i pulmini di associazioni e società sportive, ecc. contribuiscono in modo significativo alla diminuzione del numero di veicoli in circolazione, e, di conseguenza, alla riduzione delle emissioni di NOx e PM10. Pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. b), c) e d);
- è indispensabile garantire il regolare funzionamento delle attività commerciali e produttive del contesto urbano, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di minimizzare l'inquinamento atmosferico, pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. o), p) q), r), s) e t);
- il diritto all'istruzione e l'accompagnamento dei minori presso le sedi scolastiche e gli asili nido rappresentano un'esigenza fondamentale e non altrimenti differibile per le famiglie, pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. aa);
- la mobilità turistica e la circolazione di veicoli immatricolati all'estero, pur costituendo flussi di natura occasionale, rivestono un'importanza strategica per il sistema economico locale, pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. u), e v);
- per una parte della cittadinanza non sussistono alternative di trasporto pubblico idonee a garantire il raggiungimento del proprio posto di lavoro ed è necessario contemperare le misure di contenimento dell'inquinamento con la tutela del diritto al lavoro e delle attività economiche, Pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. z);
- si ritiene necessario garantire la mobilità essenziale alle categorie sociali più fragili a fronte di un impatto ambientale ridotto derogando ai divieti di circolazione per i veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW di conducenti anziani e/o a basso reddito. Pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. cc) e dd);

CITTÀ DI TREVISO

– la partecipazione a cerimonie di matrimonio e funerarie costituisce un diritto fondamentale dei cittadini in momenti di particolare importanza sociale e personale, pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. bb);

– nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;

– in conseguenza del periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;

VISTI:

– il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

– l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";

– gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";

O R D I N A

per le motivazioni citate in premessa,

1. l'istituzione del divieto di circolazione, dall'1/10/2026 al 30/04/2027,

in tutto il territorio comunale,

eccetto:

– Tangenziale sud (tratto di S.R. n. 53 ricadente entro i confini comunali);
– Percorso tra l'uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Via Noalese per raggiungere l'aeroporto A. Canova ed i parcheggi ad esso asserviti e ritorno (viabilità evidenziata nella planimetria allegata, parte integrante della presente ordinanza - Allegato 1);
– Percorso tra l'uscita della strada tangenziale (S.R. 53) su Strada Terraglio per raggiungere il cavalcaferrovia della stazione FF.SS., e ritorno eseguendo l'inversione di marcia utilizzando le bretelle laterali alla base del cavalcaferrovia (viabilità evidenziata nella planimetria allegata, parte integrante della presente ordinanza - Allegato 2);
– Percorso tra l'uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Via Cittadella della Salute per raggiungere l'ospedale Cà Foncello ed i parcheggi ad esso asserviti e ritorno (viabilità evidenziata nella planimetria allegata, parte integrante della presente ordinanza - Allegato 3);
– Percorso per raggiungere e per allontanarsi dall'area Prato Fiera (fatte salve le limitazioni previste nei periodi di occupazione dell'area per eventi/manifestazioni, con particolare riferimento alle Fiere di San Luca) dalla rotonda della tangenziale (S.R. 53) uscita Via Antonio Borin, percorrendo Via Callalta, Viale IV Novembre e Via Sant'Ambrogio di Fiera;
– Percorsi per raggiungere e per allontanarsi dall'area "Scalo Motta" per veicoli adibiti ad operazioni di carico/scarico intermodale "strada – ferrovia":
 - dalla rotonda della tangenziale (S.R. 53) uscita Via Antonio Borin, percorrendo Via Callalta, Via Leonardo Da Vinci, Via Umberto Saba, Via Bivio Motta e viceversa;
 - da Via Bivio Motta, percorrendo Via Giacomo Zanella, Viale Brigata Marche e Via Bibano in direzione Comune di Carbonera e viceversa;

CITTÀ DI TREVISO

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

a) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0 e Euro1** (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **gasolio** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 ed Euro4** (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a **GPL/metano-benzina/diesel** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0 e Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

d) veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro0** non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

a) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2** (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) autoveicoli M (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **gasolio** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4 e Euro5** (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) autoveicoli N (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentate a **gasolio** e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 e Euro4** (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

d) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a **GPL/metano-benzina/diesel** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1 e Euro2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

e) veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro0 ed Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

CITTÀ DI TREVISO

LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

a) autoveicoli M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2** (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) autoveicoli M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **gasolio** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4 e Euro5** (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a **GPL/metano-benzina/diesel** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1 e Euro2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

d) veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 0 ed Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

e) in situazione di prolungata allerta rossa (due bollettini successivi) è sospesa, fino al rientro al livello di allerta verde, la circolazione e l'uso dei mezzi di cui agli artt. 57 e 58 del Codice della Strada.

2. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

Veicoli a basse emissioni

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

Trasporti collettivi

b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

c) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;

d) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.

Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni

e) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

g) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503 esclusivamente utilizzati per gli spostamenti del portatore di

CITTÀ DI TREVISO

handicap stesso; veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate muniti di titolo autorizzatorio; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;

h) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;

i) veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

j) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

k) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;

l) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

n) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

Commercianti, trasporto merci, cantieri

o) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Treviso;

p) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

q) tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati;

r) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 ed Euro 4, relativamente al carico e scarico delle merci e limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione atta a comprovare il diritto a circolare (bolla di consegna, altro);

s) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 ed Euro 5, per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all'interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;

t) veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).

CITTÀ DI TREVISO

Targhe estere e turismo

u) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

v) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione.

Revisioni

w) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.

Veicoli d'epoca di interesse storico e collezionistico

x) autoveicoli e motoveicoli d'epoca ai sensi dell'art. 60 c. 3 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati muniti dell' autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di competenza;

y) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 c. 5 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) iscritti in uno dei dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, esclusivamente in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati.

Studenti, lavoratori e turnisti

z) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro.

aa) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;

Cerimonie

bb) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito.

ISEE ed età

cc) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

dd) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).

CITTÀ DI TREVISO

Emergenze

ee) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

ff) veicoli utilizzati per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.

O R D I NA

altresì

2. **che per particolari esigenze non programmabili, potranno essere rilasciate dal Servizio Sostenibilità Ambientale e dal Comando Polizia Locale ulteriori autorizzazioni in deroga da valutare caso per caso;**

3. **la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;**

4. **che il presente provvedimento possa essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;**

5. **che il presente provvedimento, per le motivazioni enunciate in premessa, venga sospeso nel periodo natalizio, a decorrere dal 17/12/2026 sino a tutto il 06/01/2027, compresi;**

6. **al Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture del Comune di Treviso di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.**

RACCOMANDA

come misure di accompagnamento, laddove possibile, di potenziare lo smart working nei giorni di allerta arancione/rossa e di potenziare il bike-to-work.

I N V I T A

i conducenti delle seguenti categorie di veicoli a non sostare con motore acceso:

- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;
- autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- veicoli della categoria “N e L” durante le fasi di carico/scarico delle merci.

A V V I S A C H E

I livelli di allerta sopra citati si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

CITTÀ DI TREVISO

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3.

Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento di via Lanceri) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale http://www.comune.treviso.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Il Comando di Polizia Locale e Protezione Civile potrà derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

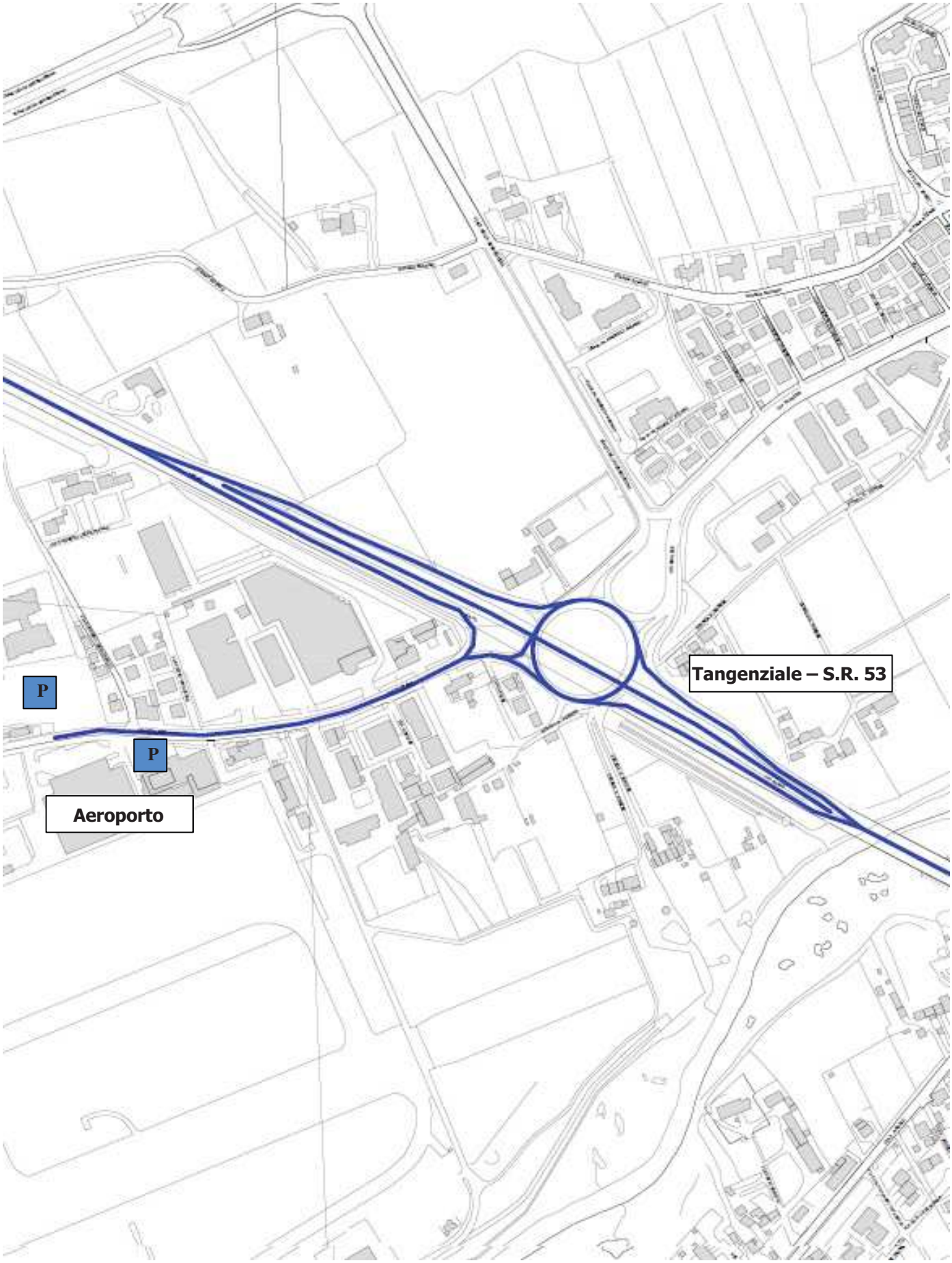
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del settore Finanziamenti pubblici, Sostenibilità ambientale, Città universitaria.

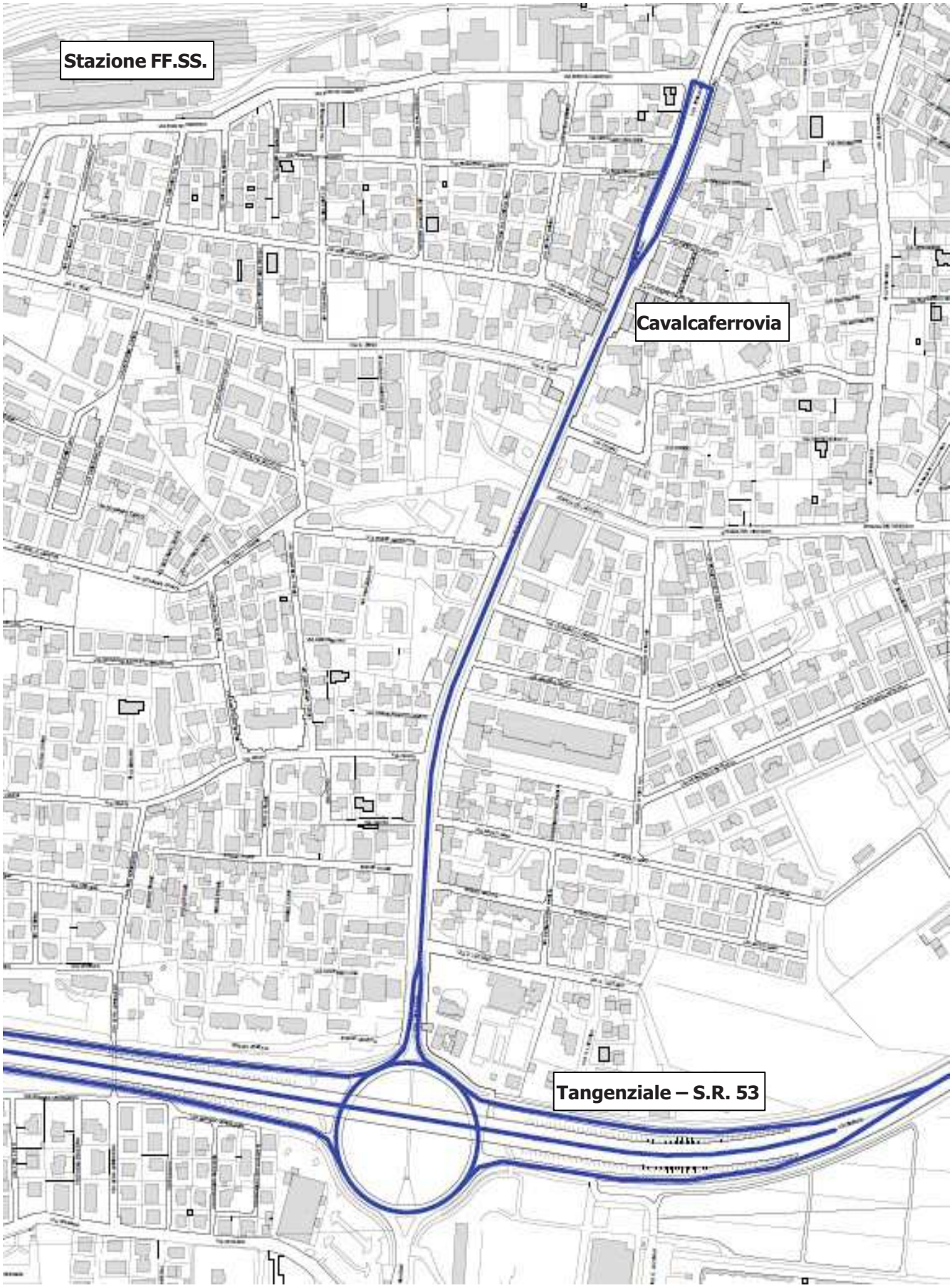
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Il Sindaco
Mario Conte
(documento firmato digitalmente ai sensi della norma vigente)

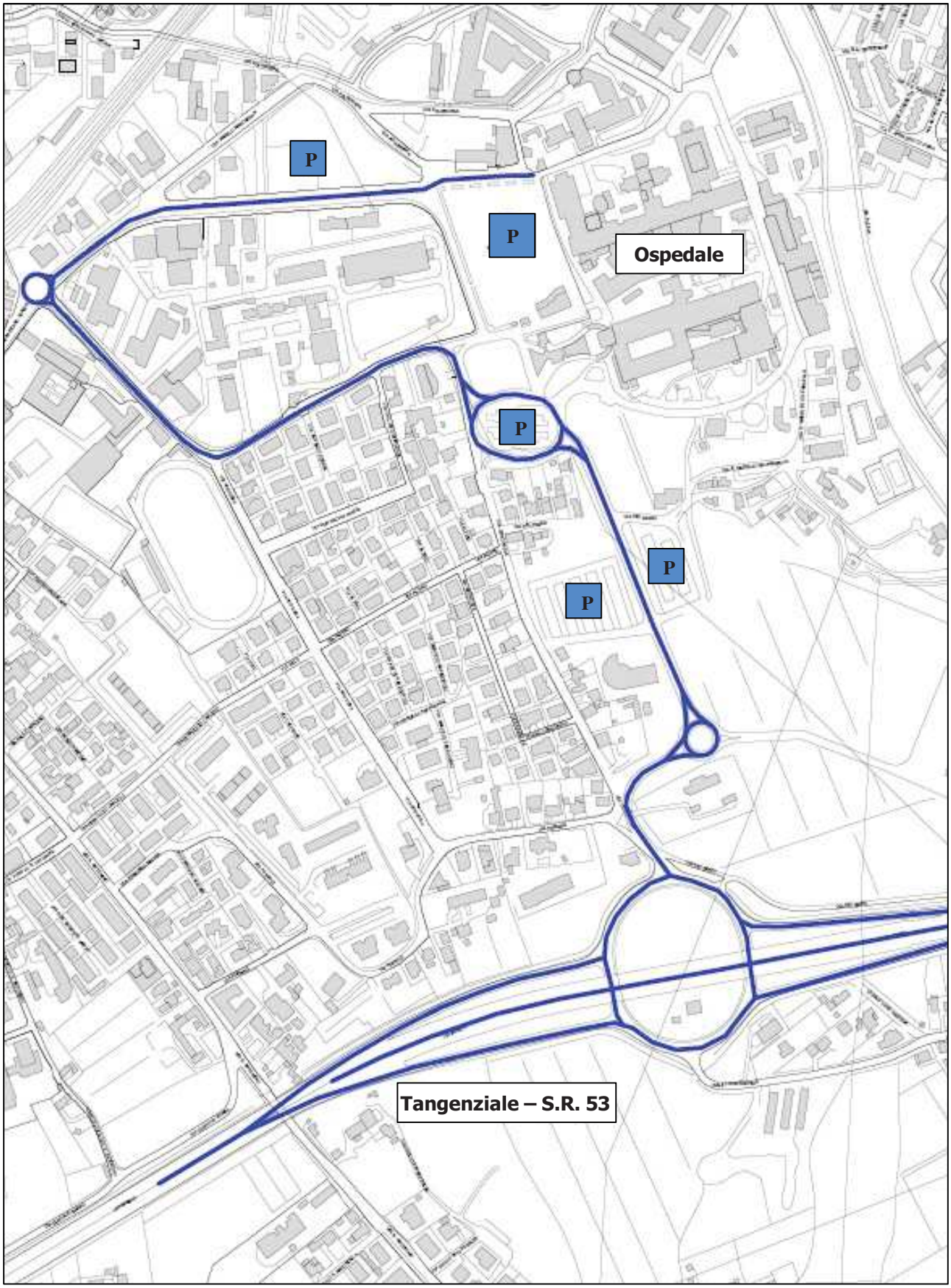
ALL.1



ALL.2



ALL.3



A quale categoria EURO appartiene il mio veicolo Allegato 4

E´ possibile verificare la classe ambientale di appartenenza (categoria **EURO**) di autoveicoli e motoveicoli - selezionando il tipo ed inserendo il relativo numero di targa - sul **portale dell´automobilista**, il portale di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il servizio sul portale dell´automobilista è disponibile a questo link.

PER SAPERNE DI PIU´

Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. **I riferimenti, che indicano quale normativa EURO è stata rispettata dalla casa costruttrice, sono presenti nella carta di circolazione del veicolo**.

Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l´indicazione dell´EURO di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l´indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

Al momento le norme Euro sono 6:

- **pre-EURO:** indica i veicoli non catalizzati a benzina e i veicoli non ecodiesel (non conformi ad Euro 1)
- **EURO 1 (entrata in vigore 1.1.1993):** indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. La normativa ha obbligato nel 1993 le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l´alimentazione ad iniezione. **Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno Euro 1**. Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione. Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.
 Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-EURO1".

- **EURO 2 (entrata in vigore 1.1.1997):** indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. La normativa ha obbligato nel 1996 le case costruttrici ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel.
- **EURO 3 (entrata in vigore 1.1.2001):** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. La normativa ha obbligato dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all´installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di Euro 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l´obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l´Euro 3.
- **EURO 4 (entrata in vigore 1.1.2006):** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B. Tale normativa è obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti.
- **EURO 5 (entrata in vigore 1.1.2009 per omologazione – 1.1.2011 per immatricolazione):** prevede che a partire dal 1° settembre 2009 vengano omologate solo vetture che rispondo a livelli di emissione ancora minori rispetto alla precedenti normative.
- **EURO 6a-6b (entrata in vigore 1.9.2014 per omologazione – 1.9.2015 per immatricolazione):** questa norma è in vigore dal 1º settembre 2014 per le omologazioni di

nuovi modelli, mentre è obbligatoria dal 1º settembre 2015 per tutte le vetture di nuova immatricolazione. Rientrano nella normativa Euro 6 anche i motori ibridi a energia elettrica oppure con motore completamente elettrico.

- **EURO 6c (entrata in vigore 1.9.2017 per omologazione – 1.9.2018 per immatricolazione).**
- **EURO 6d-TEMP (entrata in vigore 1.9.2018 per omologazione – 1.9.2019 per immatricolazione):** prevede il ciclo RDE (Real Drive Emission).
- **EURO 6d (entrata in vigore 1.9.2020 per omologazione – 1.1.2021 per immatricolazione).**

Di seguito i riferimenti delle diverse normative:

EURO 1 (immatricolate dopo il 31.12.1992)
· 93/59 CEE con catalizzatore
· 91/441 CEE
· 91/542 CEE punto 6.2.1.A

EURO 2 (immatricolate dopo il 1.1.1997)
· 91.542 punto 6.2.1.B
· 94/12 CEE
· 96/1 CE
· 96/44 CEE
· 96/69 CE
· 98/77 CE

E´ possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:
· 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36
· 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37
· 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38
· 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38
· 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE
· 92/97/CEE - 94/12 CEE
· 96/20 CE - 96/44 CE
· 96/20 CE - 96/1 CE
· 96/20 CE - 94/12 CEE
· 92/97/CE - 96/69 CE
· 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE
· 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B
· 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
· 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
· 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE
· 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
· 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
· CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56
· 1999/102/CE rif. 96/69/CE
· 98/77 CE
· CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38
· 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE

EURO 3 (immatricolate dopo il 1.1.2001)
· 98/69 CE
· 98/77 CE rif 98/69 CE
· 99/96 CE
· 99/102 CE rif. 98/69 CE
· 2001/1 CE rif 98/69 CE

· 2001/27 CE
· 2001/100 CE A
· 2002/80 CE A
· 2003/76 CE A

EURO 4 (immatricolate dopo il 1.1.2006)
· 98/69/CE B
· 98/77/CE rif. 98/69/CE B
· 1999/96 CE B
· 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
· 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B
· 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B
· 2001/27 CE B
· 2001/100 CE B
· 2002/80 CE B
· 2003/76 CE B
· 2005/55/CE B1
· 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1

Si precisa che l´autoveicolo rientra nella classe ambiente EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la **lettera B**
Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (EURO 1, EURO 2, EURO 3).

EURO 5 (omologate dopo il 1.9.2009, immatricolate dopo il 1.1.2011)
· 2005/55/CE B2
· 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
· 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C
· 99/96 fase III oppure Riga B2 o C
· 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C
· 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C
· 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2
· 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)
· 715/2007*692/2008 (EURO 5 A)
· 715/2007*692/2008 (EURO 5 B)
· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2
· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato)
· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)

EURO 6
715/2007*566/2011 (EURO 6A CON ANTIPARTICOLATO) 715/2007*566/2011 (EURO 6A) 715/2007*566/2011 (EURO 6B CON ANTIPARTICOLATO) 715/2007*566/2011 (EURO 6B) 715/2007*692/2008 (EURO 6A CON ANTIPARTICOLATO) 715/2007*692/2008 (EURO 6A) 715/2007*692/2008 (EURO 6B CON ANTIPARTICOLATO) 715/2007*692/2008 (EURO 6B) 136/2014 (EURO 6A) 136/2014 (EURO 6B) 136/2014 (EURO 6C) 143/2013 (EURO 6A) 143/2013 (EURO 6B) 143/2013 (EURO 6C) 195/2013 (EURO 6A) 195/2013 (EURO 6B) 195/2013 (EURO 6C) 630/2012 (EURO 6A) 630/2012 (EURO 6B) 630/2012 (EURO 6C) 595/2009*133/2014A (EURO 6) 595/2009*133/2014B (EURO 6) 595/2009*133/2014C 2016/646ZA (EURO 6) 459/2012 (EURO 6A) 459/2012 (EURO 6B) 459/2012 (EURO 6C) 2015/45 (EURO 6B) 2016/427/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D) 2016/646/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D) 2016/646 W (EURO 6B).

DIRETTIVE CICLOMOTORI E MOTOCICLI

PRE EURO: non conformi all´Euro 1 (non omologati alla direttiva 97/24 CE)

EURO 1 (omologati dopo il 17.6.1999)**:**

97/24 CE cap.597/24 CE cap.5 e cap.9

EURO 2 (ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002 - motocicli immatricolati dal 1.1.2003)**:**

97/24 CE cap.5 fase II

2002/51 CE fase A

97/24 CE rif. 2003/77 CE fase A

2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase A

2006/120/CE fase A

2006/72/CE fase A

2009/108/CE fase A

EURO 3 (omologati o immatricolati dopo il 1.1.2006):

97/24 CE cap. 5 fase III

2002/51/CE fase B

97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B

2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B

2006/120/CE fase B

2006/72/CE fase B

2006/72/CE fase C

2009/108/CE fase B

CATEGORIE DI VEICOLI M - N

CATEGORIA M: appartengono a questa categoria i veicoli a motore con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone (**M1**: max 8 posti a sedere oltre il conducente; **M2**: più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa max< 5t; **M3**: più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa max > 5t).

CATEGORIA N: appartengono a questa categoria i veicoli a motore con almeno 4 ruote per trasporto merci (**N1**: veicoli con massa max < 3,5t; **N2**: veicoli con massa max compresa tra 3,5t e 12t; **N3**: veicoli con massa max > 12 t). **Massa max**: massa a vuoto del veicolo in ordine di marcia + carico max indicato sulla carta di circolazione).